

**REVISIONE ORDINARIA DELLE  
PARTECIPAZIONI ANNO 2023  
DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO  
COMUNALE N. 38 DEL 04.11.2024**

**RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI**

# REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 19.12.2025

## RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

Con riferimento alla Revisione ordinaria delle partecipazioni delle società partecipate anno 2023 di cui all'art.20 del D. Lgs. n.175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04.11.2024, si provvede a relazionare sull'attività svolta nell'anno 2024 e in parte nel 2025 in applicazione delle indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento all'attuazione delle azioni di razionalizzazione da porre in atto.

Il piano di revisione ordinario delle partecipazioni 2023, per le motivazioni ampiamente illustrate nell'ambito dello stesso, può essere così sintetizzato:

1. di mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D. Lgs. n.175/2006:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l. 0,64%
2	Langhe Roero Leader s.c.a.r.l. 0,9217%
3	S.I.S.I Società Intercomunale servizi idrici Srl 2,323%
4	Società trattamento rifiuti s.r.l. 1,97%

2. di procedere alla dismissione della partecipazione pari allo 0,000240685% della partecipazione nella società Egea (Ente Gestione Energia Ambiente spa) mediante tempestivo esercizio del diritto di recesso da parte del Sindaco

3. di continuare ad operare per il recesso già da tempo esercitato e reiterato in merito alla Società Langhe Monferrato Roero soc. cons di cui l'Ente detiene una partecipazione del 1,35 %;

Preso atto che è stata predisposta dagli uffici la relazione sui risultati conseguiti nel corso del 2024 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui all' allegato seguente che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Ai sensi del comma 4 del medesimo art.20, D. Lgs. n.175/2016 si relaziona quanto segue:

1. è stata mantenuta la partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l.
2	Langhe Roero Leader s.c.a.r.l.
4	S.I.S.I Società Intercomunale servizi idrici Srl
3	Società trattamento rifiuti s.r.l.

2. Azioni di razionalizzazione:

Società Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.: si è rimasti in attesa della presa d'atto da parte dell'assemblea dei soci della richiesta di recesso dalla società, con contestuale liquidazione della quota. Con lettera prot. 7510/12.12.2022 e con successiva lettera prot. 7307/07.12.2023 si è provveduto a sollecitare nuovamente la società a recepire il diritto di recesso del Comune di Neive.

EGEA S.p.A.: in ossequio a quanto deliberato, con pec del 05.11.2024 prot. n.6634 il Comune di Neive inviava a EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. una dichiarazione di recesso ai sensi dell'art.2437 e ss. c.c. nonché ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016; a seguito dell'eccezione di tardività del recesso operata da EGEA S.p.A. in riferimento alla normativa civilistica si è ritenuto opportuno perfezionare il recesso dalla compagine societaria operando unicamente sulla normativa pubblicistica del D.Lgs. n.175/2016; a tal fine veniva avviato un percorso di ulteriore approfondimento della strategia legale da adottare anche avvalendosi del supporto di un primario studio legale con comprovata esperienza nel contenzioso riguardante società miste pubblico-private, il quale ha avvalorato la predetta impostazione inquadrando il recesso come fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona (ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2016) allo spirare dell'anno dall'assunzione della deliberazione che certifica l'assenza di strategicità della partecipazione, previo esperimento di procedura d'asta finalizzata alla vendita delle azioni detenute; in attuazione di quanto sopra, il Comune di Neive, previa deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 12.05.2025, indiceva asta pubblica finalizzata all'alienazione delle azioni di EGEA S.p.A. di proprietà; l'avviso di gara denominato "AVVISO PUBBLICO DI GARA DA ESPERIRE MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI EGEA S.P.A. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI Neive" e i relativi documenti venivano pubblicati all'Albo pretorio del comune di Neive dal 13.06.2025 al 30.09.2025; poiché entro le ore 12.00 del 30.09.2025, termine ultimo previsto dal Bando, non perveniva alcuna offerta, in data 06.10.2025 veniva redatto verbale di gara deserta con determinazione del responsabile del servizio n.30 del 21.10.2025, veniva preso atto del verbale di gara deserta per l'alienazione delle azioni ordinarie di EGEA S.p.A. di proprietà del Comune di Neive; allo stato, essendo trascorsi 12 mesi dall'approvazione della deliberazione che certificava l'assenza di strategicità della partecipazione, nonché essendo stata esperita, seppur con esito negativo, la procedura d'asta, si può affermare che si sia definitivamente perfezionato il recesso del Comune di Neive dalla società EGEA S.p.A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016; per quanto riguarda l'accantonamento di cui all'art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, lo stesso è stato finanziato con specifica variazione di bilancio (deliberazione del Consiglio comunale n.39 del 04/11/2024) per l'importo di €.150,00.

Nel 2024 inoltre la società GAL LANGHE ROERO LEADER ha effettuato un aumento di capitale a seguito ingresso nuovi soci che ha determinato una variazione della quota del comune che passa dal 0,9217 a 0,8696%

Tutti gli organismi hanno approvato i bilanci d'esercizio 2024. Per le società facenti parte del perimetro di consolidamento e che hanno approvato il bilancio di esercizio si evidenzia, che, ad eccezione della società EGEA S.p.A, le stesse hanno conseguito il pareggio o un risultato positivo di bilancio.

In conclusione si evidenzia come con l'attuazione del piano operativo viene attuato il processo di razionalizzazione e di risparmio previsto dal piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (Art.1, comma 611 e seguenti della Legge 190/2014), al fine di ridurre il numero delle società partecipate, realizzare nel contempo economie di spesa, evitare eventuali spese per ricapitalizzazioni ed al contempo richiedere agli organi societari di attuare ogni comportamento volto alla razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione.

Si sottolinea infine che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.